

Luca Loschiavo

## La storiografia statutaria degli ultimi trent'anni. Considerazioni brevi tra passato e futuro prossimo<sup>1</sup>

ABSTRACT: During the 19th and the 20th centuries legal historiography has alternatively shown phases of great interest and moments of substantial indifference for the medieval statutory law. In the last three decades, however, we can notice a vivid return of interest characterized by some important elements of novelty. Beyond its importance as a normative source, the communal statute law is now seen like a 'global sources', a fundamental key to understand the social, economic and cultural context of a medieval city. The interest for statutory law is now common to other figures of scholars and every new editorial project starts from a very interdisciplinary approach. The future, however, conceals some causes for concern. The current system of evaluation, for example, penalizes young legal historians who intend to engage in this kind of research.

KEY WORDS: Statutory law; Legal historiography; multidisciplinary approach.

1. Mi è difficile resistere alla tentazione di cominciare questo intervento ripetendo l'incipit di una legge del Codice di Giustiniano, una costituzione che, più ancora che per il suo contenuto, viene ricordata per la maliziosa storiella che seppero costruirci sopra i maestri medievali dello Studio bolognese, i quali intendevano farsi beffe del loro grande predecessore Bulgaro. Senza per questo paragonarmi a Bulgaro, cercando di assolvere il compito che mi hanno affidato gli organizzatori del convegno, davvero, *rem non novam neque insolitam aggredior*<sup>2</sup>.

Mio compito dovrebbe essere, infatti, quello di costruire una rassegna dei lavori che la storiografia ha prodotto in tema di statuti negli ultimi tre decenni e cioè a partire dal 1986. È l'anno in cui videro la luce gli atti di un importante incontro che si era celebrato nel maggio del 1983, pur esso a Sassari come l'odierno, proprio con lo scopo di richiamare l'attenzione degli studiosi sugli statuti di questa città di cui ora si celebrano i settecento anni<sup>3</sup>. E certamente, in questi trent'anni, non sono mancati studi ed edizioni di statuti che meritano di essere ricordati.

Nemmeno, però, sono mancate rassegne bibliografiche più o meno complete: tra queste spiccano i due volumi di *Bibliografia statutaria* curati dalla Biblioteca del Senato, unitamente al "Centro di studi di San Miniato sulla civiltà del tardo medioevo" e al bolognese "Comitato nazionale per gli studi e le edizioni delle fonti normative", relativi rispettivamente ai decenni 1985/1995 e 1996/2005<sup>4</sup>. A queste, poi, si

<sup>1</sup> Con la sola aggiunta del corredo di note, ripropongo qui il testo del mio intervento al convegno "I Settecento anni degli Statuti di Sassari-1316-2016" organizzato da Antonello Mattone e Pinuccia Simbula e tenutosi a Sassari nei giorni 24-26 novembre 2016. Il testo apparirà anche nella raccolta degli atti del convegno.

<sup>2</sup> Si tratta di C. 3.1.14. La storiella si riferisce alle seconde nozze di Bulgaro e Odofredo (*Lectura Codicis, ad loc.*) ne attribuisce la paternità a Giovanni Bassiano e Azzone. Si vedano G. Fantuzzi, *Notizie degli scrittori bolognesi*, tomo II, Bologna 1782, pp. 373-374 e F.C. von Savigny, *Storia del diritto romano nel Medio evo*, trad. ita. a cura di E. Bollati, vol. II, Torino 1857, p. 59.

<sup>3</sup> A. Mattone-M. Tangheroni (curr.), *Gli Statuti Sassaresi. Economia, società, istituzioni a Sassari nel Medioevo e nell'Età moderna*, Cagliari 1986.

<sup>4</sup> I volumi della *Bibliografia statutaria italiana* sono stati entrambi pubblicati a cura della Biblioteca del

aggiungono i repertori a carattere regionale cui farò cenno più avanti. Ciò considerato, eviterò di passare analiticamente in rassegna quanto è stato pubblicato (sarebbe anzitutto un esercizio per gran parte inutile e, inoltre, oltremodo noioso per chi ascolta e pericoloso per me, che certamente dimenticherei qualcosa).

Piuttosto vorrei provare a svolgere qualche considerazione di carattere generale. Nemmeno questa, per dir la verità, sarebbe una “novam rem”, che certo non sono mancati sguardi retrospettivi, anche piuttosto recenti, che illuminassero le tendenze storiografiche sul fenomeno statutario e sui molti aspetti che lo caratterizzano, oltre che sui problemi che esso solleva<sup>5</sup>. E poiché si tratta di analisi e riflessioni che sono assai spesso penetranti e ricche di suggestioni, io non potrò evitare di fare continuo riferimento ad esse, attingendovi a piene mani. Insomma dovrò davvero ripetere molte cose note. Se non nuovo, spero tuttavia che quanto verrò dicendo possa almeno risultare non troppo noioso.

Devo anche avvertire che, inevitabilmente, le mie considerazioni saranno quelle di uno storico del diritto. Mi scuso quindi in anticipo se esse appariranno, in qualche misura, autoreferenziali e viziate da unilateralità. Il fatto è che per lo storico del diritto – si potrebbe dire sin dalla fondazione della sua disciplina – gli statuti sono stati e ancora rimangono *croce e delizia*.

2. E certamente colpisce l'andamento a fasi alterne che caratterizza l'atteggiamento degli storici giuristi di fronte alla materia statutaria. Senza qui dover ripercorrere l'intera vicenda – cosa peraltro già fatta in maniera magistrale negli anni scorsi da Mario Ascheri e da Gian Savino Pene Vidari nell'introdurre rispettivamente i volumi VII (1993) e VIII (1999) del *Catalogo della Raccolta del Senato*<sup>6</sup> – sarà sufficiente rievocare qui rapidamente l'alternarsi di fasi che ha contraddistinto il rapporto degli storici del diritto con la materia statutaria.

Un primo passaggio, anche piuttosto brusco, si ebbe alla metà dell'Ottocento, quando l'atteggiamento di netto sfavore – certamente intriso di polemica ideologica – che l'illuminismo giuridico opponeva alla muratoriana *statutorum silva*<sup>7</sup>, venne sostituito dal grande entusiasmo indotto dal positivismo. Era quello un positivismo venato di romanticismo e di patriottismo: esso aveva già conosciuto una folta serie di codificazioni preunitarie e si compiaceva ora della stessa unità nazionale appena

---

Senato, a Roma, rispettivamente nel 1998 e nel 2009.

<sup>5</sup> Tra le più recenti, si vedano quelle di M. Ascheri, *Statutory Law of Italian Cities from Middle Ages to Early Modern*, in G. Drosbach (cur.), *Von den Ordnung zur Norm: Statuten im Mittelalter und früher Neuzeit*, Paderborn 2010, pp. 201-216 e Id., *Agli albori della primavera statutaria*, in E. Conte - M. Miglio (curr.), *Il diritto per la storia. Gli studi storico giuridici nella ricerca medievistica*, Roma 2010, pp. 19-33 nonché, nello stesso volume, C. Storti, *Gli statuti tra autonomie e centralizzazioni nel medioevo*, pp. 35-52.

<sup>6</sup> M. Ascheri, *Gli Statuti: un nuovo interesse per una fonte di complessa tipologia*: introduzione a G. Pierangeli - S. Bulgarelli (curr.), *Biblioteca del Senato della Repubblica. Catalogo della raccolta di Statuti*, VII (*Lettera S*), Roma 1993, pp. xxxi-xlx; G.S. Pene Vidari, *Introduzione*, in S. Bulgarelli-A. Casamassima-G. Pierangeli (curr.), *Biblioteca del Senato della Repubblica. Catalogo della raccolta di statuti*, VIII (*Lettere T-U*), Roma 1999, pp. xi-xxvi. Pene Vidari, soprattutto, ha dedicato specificamente alla storiografia giuridica sugli statuti le prime 70 pagine della sua corposa introduzione.

<sup>7</sup> Il riferimento è ovviamente al passo di Muratori (L.A. Muratori, *Antiquitates Italicae Medii Aevi*, II, Mediolani 1739, diss. XXII, coll. 281-282) messo in risalto, fra gli altri, anche da Pene Vidari nella sua *Introduzione* al vol. VIII del Catalogo della Raccolta degli statuti (1999), p. xi.

realizzata. Poteva perciò permettersi di guardare i testi statutari come oggetto di semplice interesse storico, chiara manifestazione della “italica vocazione per il diritto e la legislazione”.

L’atteggiamento degli storici del diritto verso gli statuti medievali mutava nuovamente a partire dagli anni Trenta del Novecento e ancor più nel secondo dopoguerra: alla stagione dell’entusiasmo subentrava una stagione caratterizzata piuttosto dall’allontanamento o, comunque, da una sensibile riduzione d’interesse per questa materia. Anche questo è un fatto noto, perfino troppo mi verrebbe da dire. Alla base di tale mutamento storiografico vi era – così si ripete – l’affermarsi della dottrina di Francesco Calasso tesa – come tutti sanno – a esaltare il grandioso fenomeno del *ius commune* e perciò responsabile del confinamento della materia statutaria entro la categoria dei *iura propria* nella dialettica interna al “sistema del diritto comune”.

Ora, vorrei fare a questo proposito un piccolo inciso, nemmeno una precisazione. Mi pare, infatti, che si sia un po’ esagerato nell’attribuire *tout court* all’insegnamento calassiano la responsabilità di questa scarsa considerazione per le normative statutarie. Questo almeno mi vien da pensare rileggendo le parole di un libro che è stato pensato e scritto dentro la ‘casa’ di Calasso, proprio mentre Calasso la lasciava per passare a miglior vita, e che addirittura alla memoria dello stesso Calasso è dedicato – un libro a me molto caro perché, in qualche modo, mi ha ‘rapito’ alla storia del diritto. Consentitemi di rileggerne un passaggio:

... nel medioevo l’anima italiana sentiva sul terreno politico la dialettica tra due principi opposti che soli l’affascinavano, quello particolare individuato da ognuno nella propria città o addirittura nella propria fazione, e quello universale che assomigliava a una pura forma d’intelletto, era un oggetto di fede, e si trasponeva in un’istituzione sostanziata di motivi che sembravano discendere più dalla fantasia che dalla ragione. Particolare e universale, *urbs et orbis*: due momenti antitetici che fornivano, in una contraddizione solo apparente, i due poli tra i quali si svolgeva la vita civile italiana dell’età di mezzo. E di questi due poli ideali la materializzazione nella realtà politica era costituita dalle ben circoscritte forme comunali – o addirittura corporative – da una parte, dall’altra invece dall’organismo che negava ogni confine e ripudiava limiti concreti di qualunque natura ...<sup>8</sup>.

Ecco, se la si interpreta in questo modo, mi pare difficile sostenere che la costruzione calassiana importi necessariamente una svalutazione della normazione statutaria. È vero – riprendendo il senso delle parole che ho appena letto – che i sogni spesso attraggono più della realtà e che non di rado son proprio questi a muovere la storia, e però, proprio la rappresentazione in chiave dialettica della realtà medievale impone di prestare agli statuti (come al diritto regio, al feudale etc.) un’attenzione tutt’altro che secondaria. Sarebbe impossibile, in altre parole, prima ancora che sbagliato, voler considerare un circuito dialettico limitandosi all’analisi di uno solo dei due poli che lo compongono. Non mi pare, insomma, del tutto fondata la *communis opinio* secondo la quale si deve attribuire a Calasso, alla sua “personalità scientifica ed accademica” quella rigida contrapposizione che “per oltre un ventennio ... ha finito nel complesso per ‘congelare’ le già non amplissime forze della nostra storiografia

---

<sup>8</sup> E. Cortese, *Il problema della sovranità nel pensiero giuridico medievale*, Roma, 1966, pp. 7-8. Non si può poi non ricordare come un altro allievo di Calasso, Severino Caprioli, abbia dedicato grande impegno al tema degli statuti portando contributi fondamentali.

giuridica rispetto allo studio degli statuti”<sup>9</sup>.

Piuttosto quel risultato può essere dipeso dalla chiave di lettura che si è usata in prevalenza per intendere il pensiero di Calasso: una chiave di lettura troppo spesso unidirezionale e direi anche riduttiva, almeno nella misura in cui induce a privilegiare uno solo dei poli dialettici, interrompendo così il circuito vitale immaginato dallo studioso<sup>10</sup>.

Ciò detto, tuttavia, non intendo certo negare che una scarsa considerazione per gli statuti, una sostanziale caduta d’interesse, abbia effettivamente caratterizzato i decenni successivi al secondo dopoguerra. Anzi, mi parrebbe che essa perduri ancora – magari sottotraccia – riemergendo ‘freudianamente’ ogni tanto, almeno a giudicare da quello che ho sentito dire solo pochissimi mesi fa a un collega col quale di discuteva di come valutare lavori incentrati sulle legislazioni statutarie (sul tema, ahimè spinosissimo, della valutazione in relazione al nostro argomento dovrò poi rapidamente ritornare).

3. Comunque sia, già sul finire degli anni Sessanta del Novecento si assiste a un risveglio d’interesse verso l’universo dei diritti locali e degli statuti. Si è soliti individuare il detonatore che diede inizio a questo cambio di atteggiamento nel fortunato volume, dedicato a *L’interpretazione dello statuto*, che Mario Sbriccoli pubblicò nel 1969<sup>11</sup>. In realtà, mentre Sbriccoli attendeva al suo libro, il risveglio era già

<sup>9</sup> Così Pene Vidari, *Introduzione*, cit. p. li. La *communis opinio* è tuttora assai radicata tra gli storici: v., da ultimo, G. Ortalli, *Statuti e Deputazioni. Problemi e prospettive*, in “Bollettino della Deputazione di storia patria dell’Umbria”, CXII (2015), pp. 303-314 (qui p. 311).

<sup>10</sup> È vero infatti che, rispetto al *ius commune*, gli statuti, al pari di ogni altra normativa che si rivolga a una parte solamente, e non all’universalità, della *societas christianorum*, si caratterizzano come diritto speciale (“particolare o di eccezione”). Da questo, però, non consegue affatto un giudizio negativo sulla materia statutaria. E nemmeno segue di necessità che questa debba avere “un rilievo più modesto” in sede di valutazione storica come, se bene intendo, parrebbe dire Pene Vidari, in *Introduzione*, cit., p. xlviii. Al contrario, come ogni altra legislazione particolare, anche gli statuti sono elemento necessario e (anche logicamente) imprescindibile del “sistema” (è sufficiente rinviare qui a F. Calasso, *Medioevo del diritto*, Milano 1954, p. 376). Pene Vidari chiama a sostegno della sua lettura sia alcuni scritti di Umberto Santarelli (“*Ius commune*” e “*iura propria*”: strumenti teorici per l’analisi di un sistema, in RSDI, LXII (1989), pp. 635-647 (qui partic. 640-641) e *Lo statuto “redivivo”*, in “Archivio storico italiano”, CLI (1993), p. 520-522 [qui però Santarelli (p. 523) allude anche a talune connotazioni estreme e “integraliste” non necessariamente proprie del sistema calassiano], entrambi ristampati in U. Santarelli, *Ubi societas ibi ius. Scritti di storia del diritto*, I-II, Torino 2010) sia, le “penetranti valutazioni” di Paolo Grossi ne *L’ordine giuridico medievale*, Roma-Bari, 1994, pp. 127-235. Vale forse la pena di rilevare come quest’ultimo, tuttavia, paia riprendere proprio Calasso allor quando ribadisce che i vari diritti particolari «non si pongono in antagonismo frontale al diritto comune; piuttosto, nel loro ambito e ordine, lo integrano, lo specificano ... – e comunque – lo presuppongono collocandosi in posizione dialettica ...» (p. 226). Di contro, è invece Grossi – e non Calasso – a riconoscere negli statuti l’espressione di un particolarismo che in questa veste, “è null’altro che localismo giuridico” se paragonato a fenomeni assai più significativi come il diritto feudale o il nascente diritto commerciale (p. 224). Ed è sempre il giurista fiorentino a scrivere che delle norme statutarie “non si deve enfatizzare il rilievo”. Infatti, “il loro contenuto giuridico è modesto” dal momento che il legislatore comunale ha un interesse meramente strumentale per il diritto e finisce così per concentrarsi su “minuzzaglie di nessun interesse per lo storico del diritto”, ponendo invece un’attenzione solo relativa “per assetti negoziali vitali e diffusissimi nella vita di ogni giorno” (p. 231).

<sup>11</sup> M. Sbriccoli, *L’interpretazione dello statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi nell’età comunale*, Milano 1969. Mi pare che Pene Vidari colga nel segno quando (p. LV), a proposito del volume di Mario Sbriccoli, rileva il paradosso per cui “l’unico studio organico sugli statuti della nostra

cominciato e vari studiosi stavano lavorando ad altrettante nuove edizioni statutarie: si possono fare, per esempio, i nomi di Dante Cecchi (1966 e poi 1971)<sup>12</sup>, Gian Galeazzo Scorza (1968)<sup>13</sup>, Sergio Di Noto (1968)<sup>14</sup>, Gian Savino Pene Vidari (1968 e 1969)<sup>15</sup>, Franca Sinatti d'Amico (1970)<sup>16</sup>.

Indubbiamente, però, una nuova stagione era cominciata. Gli storici del diritto non solo 'riscoprivano' la materia statutaria, ma guardavano ora lo statuto cittadino in maniera differente e ne coglievano l'importanza funzionale che esso assumeva nel contesto politico, sociale ed economico entro il quale prendeva forma (rubo qui un'espressione di Vito Piergiovanni del 1989)<sup>17</sup>.

Come peraltro è stato già detto, a connotare questa nuova fase vi era la circostanza che l'interesse degli storici giuristi era questa volta accompagnato, e addirittura preceduto, dall'attenzione che dimostravano altri studiosi delle scienze sociali. L'intervento giustamente famoso che Gina Fasoli fece nel 1973<sup>18</sup>, richiamando l'attenzione degli studiosi sugli statuti, i quali erano da intendersi non solo come importante fatto normativo ma anche e soprattutto come "fonte globale", aveva alle spalle un bel tratto di percorso e dei precedenti importanti. Penso, tanto per fare un nome, a Cinzio Violante e al suo saggio intitolato *I problemi della storiografia locale, oggi, e le società di storia patria*, apparso a puntate tra il 1964 e il 1966<sup>19</sup>.

Quello, del resto, era anche il momento – anche questo è già stato acutamente messo in rilievo da altri – in cui le storie locali e le microstorie salivano alla ribalta. Gli storici giuristi ne traevano impulso a leggere e studiare con occhio differente non solo gli statuti cittadini ma anche qualche statuto rurale o quelli, per dir così, professionali. Al contempo, essi si accorgevano appunto di non essere più i soli ad avere un interesse specifico per la materia degli statuti. Accadeva anzi, come notava, non senza un po' di nostalgia, Pene Vidari nella sua ricordata *Introduzione* del 1999 – che "lo storico del diritto, dopo essere stato per circa un secolo in prima linea a proporre le direttrici di studio circa gli statuti, cedeva l'iniziativa allo storico politico, della società e

---

storiografia giuridica di questi anni finisce per sottolinearne i limiti rispetto alla rilevanza della dottrina giuridica e rafforza perciò la tendenza a volgere lo sguardo a questa o altrove". Sempre sul volume di Sbriccoli, v. pure U. Santarelli, *Statuti e consuetudini nell'esperienza dei comuni italiani. Una proposta di lavoro*, in G. Rossetti (cur.), "Legislazione e prassi istituzionale nell'Europa medievale. Tradizioni normative, ordinamenti, circolazione mercantile (secoli XI-XV)", Napoli 2001, p. 137-138 [rist. in U.S., *Ubi societas ibi ius*, cit., II, p. 869-870].

<sup>12</sup> *Statuta Castri Campirotundi (1322-1366)*, Milano 1966; *Gli statuti di Sefro (1423) Fiastra (1436) Serrapetrona (14473)*, Macerata 1971.

<sup>13</sup> *Gli Statuti di Maciano dei primordi del secolo XV*, Milano 1968.

<sup>14</sup> *Lo statuto dell'arte dei Lardaroli di Parma*, in "Aurea Parma", 52 (1968).

<sup>15</sup> Anni in cui escono a Torino i primi due volumi degli *Statuti del Comune di Ivrea* (il terzo è del 1974).

<sup>16</sup> *Statuto di San Vito all'Incisa (1379)*, Firenze 1970.

<sup>17</sup> V. Piergiovanni, *Statuti e riformazioni*, in "Civiltà comunale: libro, scrittura, documento", Atti del convegno-Genova 8-11.11.1988, Genova 1989, pp. 79-98.

<sup>18</sup> G. Fasoli, *Edizione e studio degli statuti: problemi ed esigenze*, in "Fonti medievali e problematica storiografica", Atti del Congresso int. per il 90° anniversario della fondazione dell'ISIME (Roma, 22-27.10.1973), Roma 1977, pp. 173-190.

<sup>19</sup> C. Violante, *I problemi della storiografia locale, oggi, e le società di storia patria*, in "Bollettino storico pisano", 33-35 (1964-1966).

dell'economia e ne seguiva gli indirizzi ... lo storico del diritto – insomma – non era più lui ad impostare i problemi”<sup>20</sup>.

Questo ‘nuovo interesse’ – l’espressione in questo caso è di Mario Ascheri (1993)<sup>21</sup> – impone pertanto agli storici giuristi una nuova e diversa consapevolezza<sup>22</sup>: per loro stessa natura, gli statuti non possono che essere un ‘terreno di scavo’ che gli storici del diritto hanno in comune con gli altri cultori delle scienze storiche e sociali. Ed è poi naturale che su quel terreno ciascuno ‘scavi’ secondo i propri interessi e seguendo i propri metodi. Ecco, allora, i primi tentativi di attuare proficue forme di collaborazione. Lo storico giurista si lascia coinvolgere assieme ad altri cultori delle scienze sociali in progetti ampi e complessi che sconvolgono la sua abitudine al lavoro solitario e silenzioso.

Per certi versi, indubbiamente, il fatto che una pluralità di ‘mani’ si affanni attorno alle medesime fonti può avere dei risvolti negativi: si possono verificare sovrapposizioni e perciò confusioni e incomprensioni varie (un esempio per tutti riguarda l’abitudine, diffusa ma probabilmente poco appropriata per molti statuti, di accostare gli statuti ai termini ‘codice’ o ‘codificazione’; termini, questi, che, quando si parla di norme, non possono non avere un significato tecnico che stride se applicato a realtà che non gli appartengono). Possono allora comprendersi le non infrequenti ammonizioni di storici-giuristi affinché, nel porsi di fronte alle norme statutarie, lo studioso – qualunque studioso – inforchi gli occhiali del giurista (monito che Umberto Santarelli lancia almeno a partire dal 1993 e poi più volte<sup>23</sup>) o – che è la stessa cosa – si sforzi di apprendere prima quel tanto di grammatica giuridica (così Severino Caprioli nel 1988<sup>24</sup>) senza la quale si rischia di inventare quello che non si riesce a leggere, trovando negli statuti quello che non c’è e non ci può essere ovvero non riconoscendo quanto di importante esso contiene.

Eppure, quando si realizzano le giuste ‘alchimie’, questa varietà di sguardi, diversi e pur convergenti sul medesimo oggetto, si rivela invece un vantaggio e un motivo di autentico arricchimento reciproco. Quando, in effetti, questa ‘alchimia’ si verifica si hanno davvero i risultati scientifici migliori. Lo storico del diritto – siamo ormai negli anni Ottanta del Novecento – è allora chiamato a rinnovarsi e a rinnovare i propri metodi di lavoro. Contrastando un’abitudine inveterata – come accennavo – deve rinunciare al lavoro solitario ed abituarsi a lavorare in *équipe*. È chiamato a confrontarsi e collaborare con gli storici della politica e della società, delle istituzioni e dell’economia e persino con gli archeologi e con gli studiosi della lingua e del costume.

<sup>20</sup> Pp. lvi-lvii. Vedi anche M. Ascheri, *La pubblicazione degli statuti: un’ipotesi di intervento*, in Mattone-Tangheroni, *Gli Statuti Sassaresi*, cit., qui pp. 95-97.

<sup>21</sup> Nel titolo della già richiamata introduzione a Pierangeli-Bulgarelli, *Catalogo della raccolta di Statuti*, VII.

<sup>22</sup> Di consapevolezza acquisita dalla storiografia parla appunto U. Santarelli, *Lo statuto “redivivo”*, cit. p. 526.

<sup>23</sup> Si veda, per un esempio, U. Santarelli, *Pensiero giuridico e applicazione. Gli strumenti normativi e la loro durata nell’Umbria medievale*, in E. Menestò (cur.), “Gli statuti comunali umbri”, Spoleto 1997, pp. 25-42 (rist. in U.S., *Ubi societas ibi ius*, cit., II, pp. 757-774).

<sup>24</sup> S. Caprioli *Una città nello specchio delle sue norme. Perugia milleduecentosettantanove*, in “Società e istituzioni dell’Italia comunale: l’esempio di Perugia (secoli XII-XIV)”, Perugia 1988, I, pp. 367-445 (ripubblicato in *Statuto del Comune di Perugia del 1279*, II. *Descrizioni e indici*, a cura di A. Bartoli Langeli con la collaborazione di S. Caprioli, C. Cardinali, A. Maiarelli, S. Merli, [Fonti per la storia dell’Umbria, 22] Perugia 1996, pp. 249-329).

Deve inoltre misurarsi con la storiografia internazionale (dove i diritti locali assumono forme differenti e pongono problemi propri) e deve pure considerare le nuove prospettive aperte in questo settore dall'avvento dell'informatica.

A conti fatti, sono molti i vantaggi e gli arricchimenti che lo storico giurista può trarre da questo plurale ritorno d'interesse per gli statuti. Comprensibile dunque il nuovo entusiasmo. Le iniziative – più o meno ambiziose, talvolta anche molto ambiziose – si susseguono in rapida frequenza. Si torna, con rinnovata energia, alle imprese editoriali e quindi, inevitabilmente, si riprende a discutere di criteri di edizione e di come scegliere, quando ve ne sia più d'uno, il testo da editare<sup>25</sup>.

4. Giunti a metà degli anni Ottanta – ed entriamo così nell'ultimo trentennio – la fase cominciata alla fine degli anni Sessanta conosce una 'svolta' significativa in questo percorso altalenante. Sono appunto gli importanti convegni del 1983 – quello sassarese e quello bergamasco di pochi mesi successivo<sup>26</sup> – a dare il segnale. Nel mentre suggellano l'inizio della collaborazione tra gli storici del diritto e gli altri cultori delle scienze sociali, questi incontri celebrano anche la fine del 'predominio' della storiografia giuridica in tema di statuti. Lo statuto, in altre parole, cessa di essere considerato esclusivamente come un fatto normativo. È questo il vero fatto nuovo: la materia statutaria non è più un 'demanio' esclusivo degli storici giuristi.

Nello stesso 1986 – quando escono gli atti del convegno sassarese a cura di Antonello Mattone e Marco Tangheroni – prendono avvio anche le ricerche di Hagen Keller che condurranno lo studioso tedesco a pubblicare nel 1988 un importante saggio che dieci anni più tardi si vorrà ripubblicare in traduzione italiana con il titolo *Gli statuti dell'Italia settentrionale come testimonianza e fonte per il processo di affermazione della scrittura nei secoli XII e XIII*<sup>27</sup>.

Quello stesso anno vede però anche apparire l'edizione, a cura di Claudia Storti, degli statuti di Bergamo. Non si tratta di un fatto isolato. Quell'edizione è infatti il coronamento di un'intensa attività di ricerca che l'ha preceduta come testimoniano il già ricordato incontro di tre anni prima e la pubblicazione di un importante saggio della stessa Storti apparso nel 1984<sup>28</sup>. Sembra quasi di assistere al battesimo di un nuovo metodo di lavoro che caratterizza, da quel momento in poi, il rinnovamento – che è qualitativo e quantitativo insieme – dell'interesse per la materia statutaria.

Un metodo che sarà poi ripreso in molte altre occasioni. Nel 1988, per cominciare, quando appare l'edizione degli statuti di Ferentino per la cura di Marco Vendittelli<sup>29</sup>.

---

<sup>25</sup> V. gli atti del convegno tenutosi nel 1988 a Ferentino *Gli statuti cittadini. Criteri di edizione-elaborazione informatica*, (Ferentino 1991) ma anche G.S. Pene Vidari, *Un ritorno di fiamma: l'edizione degli statuti comunali*, in "Studi piemontesi", 25 (1996), pp. 327-344.

<sup>26</sup> Gli atti del convegno di Bergamo sono stati poi pubblicati a cura di M.R. Cortesi, *Statuti rurali e statuti di valle: la provincia di Bergamo nei secoli XIII-XVIII*, Bergamo 1984.

<sup>27</sup> Il saggio è stato inserito nel volume curato da G. Albini, *Le scritture del comune: amministrazione e memoria nelle città dei secoli XII e XIII*, Torino 1998 [orig.: *Oberitalienischen Statuten als Zeugen und als Quellen für den Verschriftlichungsprozeß im 12. und 13. Jahrhundert*, in "Frühmittelalterliche Studien", 22 (1988), pp. 286-314].

<sup>28</sup> C. Storti, *Diritto e istituzioni a Bergamo dal Comune alla Signoria*, Milano 1984.

<sup>29</sup> *Statuta Civitatis Ferentini. Edizione critica del Ms. 89 della Biblioteca del Senato della Repubblica*, a cura di M. Vendittelli, Roma 1988.

Anche in questo caso, infatti, l'edizione è preceduta da una tavola rotonda (marzo 1988) intitolata "Statuti e ricerca storica" e poi accompagnata da un convegno (maggio 1989) con pubblicazione dei relativi atti<sup>30</sup>. Nel 1991 è la volta di Dante Cecchi che, con l'aiuto di altri studiosi, attende alla pubblicazione degli statuti di Osimo<sup>31</sup>. E anche in questo caso l'edizione è presentata nell'ambito di un apposito convegno (celebratosi nello stesso 1991)<sup>32</sup>. E così pure l'edizione degli statuti di Albenga, che vede la luce nel 1995 grazie a Josepha Costa Restagno<sup>33</sup>, è preparata da un convegno tenuto nel 1988, i cui atti appaiono nel 1990<sup>34</sup>. Analogamente, l'edizione degli statuti di Perugia si pubblica nel 1996 a cura di Severino Caprioli e di altri<sup>35</sup> dopo essere stata però anch'essa preceduta e preparata da un convegno, celebrato undici anni prima (nel 1985) e i cui atti erano apparsi nel 1988<sup>36</sup>.

Non fa eccezione la 'stagione' delle edizioni degli statuti pisani: da quella dei *Brevi dei consoli* a cura di Ottavio Banti nel 1997<sup>37</sup>, a quella dei *Brevi del Comune e del Popolo* curata da Antonella Ghignoli nel 1999<sup>38</sup>, a quella dei *Constituta legis et usus* curata invece da Paola Vignoli e pubblicata nel 2003<sup>39</sup>. Esse non vanno intese come un arcipelago di isole. S'inseriscono invece in un percorso collettivo e hanno alle spalle una lunga preparazione come dimostrano, in questo caso, non solo lo studio accurato condotto da Claudia Storti, apparso già nel 1998<sup>40</sup>, ma anche l'importante convegno organizzato da Gabriella Rossetti nel 1994 (da cui sono poi scaturiti ben due distinti volumi, pubblicati entrambi a Napoli nel 2001, nei quali figurano contributi di valenti studiosi italiani e non italiani e in cui, soprattutto, si coglie il progetto di tentare uno studio realmente comparativo)<sup>41</sup>.

L'elenco potrebbe continuare: importanti imprese editoriali si sono avute ancora soprattutto in Toscana (si pensi ai casi di Pistoia, Siena e Firenze e anche alle

<sup>30</sup> Gli atti del convegno sono stati pubblicati sotto il medesimo titolo nel 1991 (*supra*, nt. \*25).

<sup>31</sup> *Il codice osimano degli Statuti del secolo XIV*, a cura di D. Cecchi, Osimo (Ancona) 1991.

<sup>32</sup> D. Cecchi (cur.), *Il codice degli statuti osimani del secolo XIV*, Atti del convegno-Osimo, 28-29 settembre 1991, Osimo (Ancona) 1991.

<sup>33</sup> J. Costa Restagno, *Gli statuti di Albenga del 1288*, Bordighera-Genova 1995.

<sup>34</sup> *Legislazione e società nell'Italia medievale. Per il VII centenario degli statuti di Albenga (1288)*, Atti del conv. Albenga, 18-21 ottobre 1988, Bordighera 1990.

<sup>35</sup> *Statuto del Comune di Perugia del 1279, I. Testo*, con la collaborazione di A. Bartoli Langeli, C. Cardinali, A. Maiarelli, S. Merli, (Fonti per la storia dell'Umbria, 21) Perugia 1996.

<sup>36</sup> *Società e istituzioni nell'Italia comunale: l'esempio di Perugia / secoli XII-XIV*, 2 voll., Perugia 1988.

<sup>37</sup> O. Banti, *I Brevi dei consoli del Comune di Pisa degli anni 1162 e 1164. Studio introduttivo, testi e note con un'appendice di documenti*, (Fonti per la storia dell'Italia medievale - Antiquitates, 7), Roma 1997.

<sup>38</sup> A. Ghignoli, *I Brevi del Comune e del Popolo di Pisa del 1287*, (Fonti per la storia dell'Italia medievale - Antiquitates, 11), Roma 1999.

<sup>39</sup> P. Vignoli, *I Costituti della legge e dell'uso di Pisa (sec. XII). Edizione integrale del testo trådito dal "Codice Yale" (ms. Beinecke Library 415)*, (Fonti per la storia dell'Italia medievale - Antiquitates, 23), Roma 2003.

<sup>40</sup> C. Storti Storchi, *Intorno ai Costituti pisani della legge e dell'uso (secolo XII)*, (Europa Mediterranea-Quaderni, 11) Napoli 1998.

<sup>41</sup> G. Rossetti (cur.), *Legislazione e prassi istituzionale nell'Europa medievale. Tradizioni normative, ordinamenti, circolazione mercantile (secoli XII-XV)*, (Europa Mediterranea-Quaderni, 15) Napoli 2001 e Ead. (cur.), *Legislazione e prassi istituzionale a Pisa (secoli XI-XIII). Una tradizione normativa esemplare*, (Europa Mediterranea-Quaderni, 16) Napoli 2001 (si veda qui, in particolare, l'introduzione della stessa studiosa: *Pisa: alle radici del diritto cittadino e internazionale*).



innumerevoli edizioni di comunità cittadine più piccole<sup>42</sup>), ma anche in Piemonte, Lombardia, Emilia, Veneto, Marche, Umbria, Lazio, Campania e Sicilia. Qui però vorrei soprattutto sottolineare come l'attività di edizione sia stata appunto accompagnata da una serie fitta di convegni che vanno sempre al di là dell'occorrenza specifica e superano l'ambito locale nel momento in cui i relatori affrontano spesso e volentieri problemi di rilievo generale.

Almeno alcuni di questi convegni, tra i moltissimi che hanno riguardato la materia statutaria nei decenni finali del secolo scorso e nei primi anni di questo, vanno qui necessariamente ricordati per l'importanza e la novità dei contributi. Va per esempio senz'altro segnalare quello celebrato a Genova nel 1988 sotto il titolo *Civiltà comunale: libro, scrittura, documento*.<sup>43</sup> Altrettanto deve farsi per quello intitolato significativamente *Statuti città territori in Italia e Germania tra medioevo ed età moderna* che fu promosso nel 1990 da Giorgio Chittolini e Dietmar Willoweit e coincise con la XXX settimana di studio dell'Istituto italo-germanico di Trento<sup>44</sup>. Fu questo un primo, sistematico tentativo di comparare realtà geografiche e culturali lontane.

Da ricordare sono pure i convegni promossi dal centro di Spoleto, in particolare quelli celebrati nel 1996 e nel 1998, entrambi dovuti all'iniziativa di Enrico Menestò, e dedicati rispettivamente agli statuti umbri<sup>45</sup> e a quelli del comune ascolano<sup>46</sup>. Senz'altro notevoli furono pure i convegni organizzati a Cento nel 1993<sup>47</sup> e a Ferrara nel 2000<sup>48</sup>. Quest'ultimo è di nuovo un tentativo di comparazione ampia come pure lo sono quello organizzato da Pierre Monnet e Otto Gerhard Oexle – che ha poi prodotto il bel volume pubblicato nel 2003<sup>49</sup> – e quello curato, qualche anno più tardi, da Gisela Drosbach e i cui atti sono stati poi pubblicati nel 2010<sup>50</sup>.

<sup>42</sup> Per i quali si può qui senz'altro rinviare a L. Raveggi-L. Tanzini (curr.), *Bibliografia delle edizioni di statuti toscani. Secoli XII - metà XVI*, Firenze 2001, con aggiornamenti offerti dai medesimi curatori nella sezione dedicata alla Toscana della già ricordata *Bibliografia statutaria italiana 1996-2005*, edita dalla Biblioteca del Senato della Repubblica, Roma 2009 (pp. 237-271).

<sup>43</sup> *Civiltà comunale: libro, scrittura, documento*, Atti del Convegno (Genova, 8-11 novembre 1988), Genova 1989 (= "Atti della Società Ligure di Storia Patria", n.s., vol. XXIX, fasc. II).

<sup>44</sup> G. Chittolini-D. Willoweit (curr.), *Statuti città territori in Italia e Germania tra medioevo ed età moderna*, Bologna 1991.

<sup>45</sup> E. Menestò (cur.), *Gli statuti comunali umbri*. Atti del Convegno di Studi svoltosi in occasione del VII centenario della promulgazione dello Statuto comunale di Spoleto (Spoleto 8-9 novembre 1996). Spoleto: Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 1997.

<sup>46</sup> E. Menestò (cur.), *Gli statuti delle città: l'esempio di Ascoli nel secolo XIV*. Atti del Convegno di studio (Ascoli Piceno, 8-9 maggio 1998). Spoleto: Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 1999.

<sup>47</sup> R. Dondarini (cur.), *La libertà di decidere. Realtà e parvenze di autonomia nella normativa locale del medioevo*, Atti del Convegno nazionale-Cento, 6-7 maggio 1993, Cento 1995. Anche in questo caso, il convegno 'prepara' l'edizione dello statuto che segue di pochi anni: M. Bolelli (cur.), *Statutum castri Centi anni 1460*, Cento 1999.

<sup>48</sup> R. Dondarini-G.M. Varanini-M. Venticelli (curr.), *Signori, regimi signorili e statuti nel tardo medioevo*. Atti del VII convegno del Comitato italiano per gli studi e le edizioni delle fonti normative, Ferrara 5-7 ottobre 2000, Bologna 2003.

<sup>49</sup> P. Monnet-O.G. Oexle (curr.), *Stadt und Recht im Mittelalter / La ville et le droit au Moyen Âge*, (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 174) Göttingen 2003.

<sup>50</sup> G. Drosbach (cur.), *Von den Ordnung zur Norm: Statuten im Mittelalter und früherer Neuzeit*, Paderborn 2010.

5. Non avrebbe senso continuare nell'elenco (qui, peraltro, appena abbozzato) perché, come ho detto, tutta questa attività editoriale e convegnistica è diligentemente annotata nelle rassegne statutarie curate dalla Biblioteca del Senato e dal CISEFN cui si faceva riferimento all'inizio. Piuttosto va detto come tanta profusione di impegno e di energie abbia presto suggerito l'opportunità di un maggiore coordinamento tra le molte iniziative e l'adozione di metodi e procedimenti per quanto possibili comuni. È Mario Ascheri, soprattutto, a proporre soluzioni teorico-pratiche che possano ovviare a tali problemi (già nel convegno sassarese del 1983 e poi, con precisione e consapevolezza crescenti, negli anni a seguire).

Negli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso, insomma, l'interesse per gli statuti pare accompagnato assai più che non nel passato da un approccio qualitativamente più maturo e provveduto. Un momento importante è coinciso con la fondazione del *Comitato nazionale di coordinamento degli studi per il censimento, l'edizione e le ricerche degli statuti* costituitosi a Bologna nel 1993 per iniziativa di Rolando Dondarini, Giorgio Chittolini e Gian Maria Varanini. Questo si è subito proposto come centro di riferimento organizzando convegni, proponendo bollettini informativi e finalmente un sito internet<sup>51</sup>.

Contemporaneamente anche la Biblioteca del Senato si imponeva come centro particolarmente attivo e si proponeva a sua volta come centro di coordinamento nazionale: dapprima con la pubblicazione di una rassegna bibliografica di fondamentale importanza (sino ad ora ne sono usciti due volumi relativi ai decenni 1985/1995 e 1996/2005 mentre il terzo, relativo agli anni 2006/2015 è in preparazione) e poi con la ripresa del *Catalogo* iniziato da Corrado Chelazzi nel 1943.

A partire dagli anni Novanta appaiono anche i primi repertori statutari di ambito regionale. Ecco infatti il repertorio degli statuti umbri a cura di Patrizia Bianciardi e Maria Grazia Nico Ottaviani (1992)<sup>52</sup>, quello per gli statuti del Lazio realizzato dal gruppo di lavoro diretto da Paolo Ungari (1993)<sup>53</sup>, il *Censimento* piemontese di Gian Savino Pene Vidari<sup>54</sup>, il *Repertorio degli statuti comunali emiliani e romagnoli* curato dall'appena scomparso Augusto Vasina (1997-1999)<sup>55</sup>, la *Bibliografia delle edizioni di statuti toscani* (2001) di Lorenzo Raveggi e Lorenzo Tanzini<sup>56</sup>, il *Repertorio degli statuti della Liguria* di Rodolfo Savelli (2003; anch'esso completo di bibliografia e poi tradottosi in

---

<sup>51</sup> Il sito, intitolato *De statutis*, è attualmente curato da Rolando Dondarini e Beatrice Borghi presso il Dipartimento di Scienze dell'educazione "G.M. Bertin" dell'Università di Bologna.

<sup>52</sup> P. Bianciardi-M.G. Nico Ottaviani, *Repertorio degli statuti comunali umbri*, (CISAM-Quaderni del centro per il collegamento degli studi medievali e umanistici in Umbria, 28) Spoleto 1992.

<sup>53</sup> *Statuti cittadini, rurali e castrensi del Lazio: repertorio secc. XII-XIX*, sotto la dir. di P. Ungari, (Pubblicazioni del gruppo di ricerca sugli usi civici e gli statuti del Lazio G. Cervati della LUISS), Roma 1993.

<sup>54</sup> G.S. Pene Vidari, *Censimento ed edizione degli statuti, con particolare riferimento al Piemonte*, in P. Caroni (cur.), "Dal dedalo statutario". Atti dell'incontro di studio-Ascona 1993, Bellinzona 1995 = "Archivio storico ticinese", 118 (1995), pp. 261-288.

<sup>55</sup> A. Vasina, *Repertorio degli statuti comunali emiliani e romagnoli (secc. XII-XVI)*, I-III, (indici analitici a cura di E. Angiolini), [ISIME-Fonti per la storia d'Italia medievale-Subsidia, 6] Roma 1997-1999.

<sup>56</sup> *Bibliografia delle edizioni di statuti toscani*, a cura L. Raveggi-L. Tanzini (presentazione di A. Zorzi), Firenze 2001.

un sito internet assai funzionale)<sup>57</sup>, i tre volumi dedicati da Virginio Villani agli statuti della Marca d'Ancona (2005-2007)<sup>58</sup>. Una collocazione a sé ha poi, in questo panorama, il bel catalogo delle edizioni antiche conservate presso la Biblioteca della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Firenze curato da Federigo Bambi e Lucilla Conigliello che è stato edito nel 2003 e di cui esiste da poco anche una versione *on line* arricchita delle immagini dei frontespizi<sup>59</sup>.

6. Come dimostra questa rapida carrellata, la stagione cominciata trent'anni fa è stata dunque, per la materia statutaria, particolarmente felice. Feconda, certamente, ma anche qualitativamente molto significativa nei suoi risultati. E lo è stata in maniera particolare per gli storici giuristi che si son visti, per dir così, costretti al dialogo. Il confronto con altri studiosi non era mai stato in passato così intenso e lo storico giurista è stato in qualche modo costretto ad aprire la mente, ponendosi interrogativi nuovi e valutando prospettive che in precedenza aveva considerato poco o niente.

È stato per esempio indotto a riscoprire, oltre quelli comunali, gli statuti corporativi delle arti e dei mestieri, gli statuti agrari, quelli volti a disciplinare gli usi civici. Sulla spinta della moderna medievistica, lo storico del diritto ha infatti anch'egli abbandonato la visuale ottocentesca (concentrata sul problema delle origini germaniche o italice delle corporazioni) come pure quella indotta dal fascismo volta a 'dimostrare' una pretesa continuità tra l'associazionismo medievale e il corporativismo che il regime si sforzava di introdurre<sup>60</sup>. Piuttosto, negli statuti corporativi si è cominciato a cercare la disciplina del lavoro, i problemi della produzione artigiana e della salvaguardia dell'ambiente<sup>61</sup>. Particolare attenzione hanno anche suscitato, in questi ultimi decenni, gli statuti delle *universitates studiorum*<sup>62</sup>. Si è anche riconosciuta l'utilità di analisi comparative tra le differenti realtà regionali in Italia o addirittura anche oltre le Alpi.

Dal confronto con i colleghi di differenti discipline, lo storico giurista non ha però beneficiato solo per quanto riguarda la dilatazione dei suoi interessi. Nella sua opera di

<sup>57</sup> R. Savelli, *Repertorio degli statuti della Liguria (secoli XII-XVIII)*, Genova 2003. Il sito è raggiungibile all'indirizzo <http://www.statutiliguri.unige.it/>.

<sup>58</sup> V. Villani, *Istituzioni e statuti comunali nella Marca d'Ancona. Dalle origini alla maturità (secoli XII-XVI)*, (Deputazione di storia patria per le Marche) Ancona 2005-2007.

<sup>59</sup> F. Bambi-L. Conigliello (curr.), *Gli statuti in edizione antica (1475-1799) della Biblioteca di Giurisprudenza dell'Università di Firenze: catalogo per uno studio dei testi di ius proprium pubblicati a stampa*, Roma 2003.

<sup>60</sup> Cfr. E. Occhipinti, *Quarant'anni di studi italiani sulle corporazioni medievali tra storiografia e ideologia*, in "Nuova Rivista Storica", 74 (1990), pp. 101-174. Sulla recente riscoperta degli statuti corporativi da parte della storiografia italiana, dopo decenni di scarso interesse, v. le sintetiche ma puntuali pagine di A. Mattone, *Corporazioni, gremi, artigianato nella Sardegna medievale e moderna (XIV-XIX secolo): temi e interpretazioni storiografiche*, in A. Mattone (cur.), *Corporazioni, gremi e artigiano tra Sardegna, Spagna e Italia nel medioevo e nell'età moderna (XIV-XIX secolo)*, Cagliari 2000, qui partic. pp. 22-28.

<sup>61</sup> Punto di partenza per ogni ulteriore ricerca rimane R. Greci, *Corporazioni e mondo del lavoro nell'Italia padana medievale*, Bologna 1988. Da ultima anche M. Morello, *L'organizzazione del lavoro nelle botteghe artigiane tra XII e XV secolo. Il contratto di apprendistato*, in "Historia et ius", 10 (2016), pp. 1-32 [[www.historiaetius.eu-10/2016](http://www.historiaetius.eu-10/2016)].

<sup>62</sup> Anche qui va ricordato un importante convegno messinese: A. Romano (cur.), *Gli statuti universitari: tradizione dei testi e valenze politiche*. Atti del convegno, Messina-Milazzo, 13-18 aprile 2004, Bologna 2007.

editore, per esempio, ha imparato come, di fronte a stratificazioni testuali complesse, non sempre sia preferibile concentrarsi sull'individuazione del testo più antico (che invece può essere il maggiore e più durevole impatto sulla società del tempo a doversi porre in rilievo). Scendendo sul terreno dell'analisi delle norme – quello che è il campo specifico del suo studio in fatto di statuti – ha anche imparato che deve tener presenti altri paradigmi oltre quelli costituiti dai rapporti tra norma generale e particolare o tra autorità cittadina e *cives*. Non possono infatti non considerarsi le relazioni tra città e contado o quelle tra città egemone e centri satellite.

Sarebbe dunque difficile negare che quest'ultima stagione di storiografia statutaria sia stata una stagione felice. A confermare il perdurare dell'interesse per gli statuti anche negli ultimissimi anni può essere sufficiente ricordare qui come la raccolta di scritti che Paola Maffei e Gian Maria Varanini hanno promosso per onorare Mario Ascheri abbia richiesto che si riservasse agli 'universi particolari', e cioè in primo luogo alla materia statutaria, un intero volume (un volume di 500 fitte pagine) dei quattro che ne sono venuti fuori nel 2014<sup>63</sup>. Eppure, se si volesse tracciare un bilancio di questi ultimi trent'anni, questo non potrebbe essere interamente positivo. Anzitutto va detto che il quadro che ci troviamo di fronte si presenta 'a macchia di leopardo'. Certamente si è lavorato bene – a volte molto bene – in alcune realtà regionali. Altrettanto non si può dire però di altre realtà dove invece si è lavorato poco, troppo poco, e in qualche caso anche male.

Si ha come l'impressione che in alcune regioni italiane sia soprattutto mancata quella spinta propulsiva che solo un forte coordinamento poteva dare.

Provo a spiegarmi con un esempio, quello della regione abruzzese, che conosco meglio dal momento che insegno a Teramo ormai da più di quindici anni. La sezione dedicata (non a caso congiuntamente) alle regioni dell'Abruzzo e del Molise dell'ultimo volume della *Bibliografia statutaria* della Biblioteca del Senato che ho sin qui più volte richiamato ha carattere redazionale e si presenta da subito piuttosto scarna se paragonata a quelle dedicate ad altre regioni. Immagino che ciò sia dovuto al fatto che, già prima che il terribile terremoto del 2009 colpisse duramente quella Regione e la città dell'Aquila in maniera particolare, la locale Deputazione di storia di patria dovesse soffrire anch'essa di quelle difficoltà (di ordine soprattutto economico ma anche di risorse umane) che connotano molte di queste antiche e spesso gloriose istituzioni e ne determinano necessariamente una "operatività strozzata"<sup>64</sup>. C'è di che rammaricarsi dal momento che – al di là del caso di Teramo di cui ha parlato nella giornata di ieri Pierluigi Terenzi e di quello dell'Aquila – la realtà dei centri minori dell'Abruzzo meriterebbe di essere attentamente indagata per le particolarità che la caratterizzano e per le sorprese che può riservare (anche in chiave di comparazione). In Abruzzo, insomma, c'è ancora molto, moltissimo da fare.

Anche considerando le difficoltà della Deputazione – e vengo così al punto – sono tuttavia rimasto un po' sorpreso, quando, sfogliando il volume, ho notato come alla voce "tesi di laurea e di dottorato di ricerca" (Sez. 6, p. 20), si legga semplicemente "nessuna segnalazione". Eppure, io stesso, negli anni tra il 2001 e il 2005, ho seguito

---

<sup>63</sup> P. Maffei-G.M. Varanini (curr.), *Honos alit artes. Studi per il 70° compleanno di Mario Ascheri*, vol. II. *Gli universi particolari. Città e territori dal medioevo all'età moderna*, Firenze 2014 (disponibile anche in versione elettronica sul sito <http://www.ebook.retimedievali.it>).

<sup>64</sup> Così Ortalli, *Statuti e deputazioni*, cit., p. 313.

più d'una tesi di laurea dedicata agli statuti di questo o quel centro abruzzese – due o tre delle quali anche piuttosto buone – ma più ancora ne aveva seguite negli anni precedenti Vittorio Valentini, mio collega e predecessore sulla cattedra teramana, che da poco ci ha lasciato. Se solo un ipotetico coordinatore avesse fatto una semplice richiesta in questo senso ai titolari dell'insegnamento di "Storia del diritto medievale e moderno" (già "Storia del diritto italiano") dell'unica facoltà giuridica abruzzese, Valentini ed io saremmo stati entrambi felici di fornire l'elenco di quegli elaborati.

Quella delle tesi, d'altronde, non è l'unica lacuna. A p. 16 di quel medesimo volume, e più precisamente inserito al nr. 11, dovrebbe infatti figurare il titolo del libro di Mario Di Domenico con l'edizione e il commento degli Statuti di Avezzano<sup>65</sup>. Si tratta di una pubblicazione che – per quanto, in verità, non impeccabile – ha comunque avuto l'avallo e il contributo economico del nostro CNR. Si presume quindi che abbia avuto una certa circolazione e anche se – come credo sia accaduto – l'autore ha colpevolmente ommesso di inviarne una copia alla Biblioteca del Senato, sicuramente ne esiste un esemplare nella Biblioteca comunale di Avezzano. Anche in questo caso, dunque, una più solerte azione di coordinamento sarebbe stata auspicabile.

7. In ultimo, vorrei provare a indirizzare per un istante lo sguardo verso il futuro e concentrarmi, in particolare, sulle prospettive della storiografia giuridica in tema di statuti nei prossimi anni.

La situazione odierna, come ho cercato di mostrare, si presenta in maniera sostanzialmente positiva. I progetti lanciati nel corso degli ultimi decenni hanno certamente creato un contesto favorevole all'interno del quale si è potuto formare un nutrito gruppetto di giovani storici del diritto i quali continuano a dedicarsi agli statuti e ai problemi che la materia statutaria presenta. Ricordo qui – e sicuramente ne dimentico qualcuno – i nomi di Roberta Braccia a Genova, Pierpaolo Bonacini, Ugo Bruschi e Alessia Legnani per Bologna e l'Emilia-Romagna, Emanuela Fugazza per Piacenza, Gianfranco Stanco in Campania, Monica Chiantini, Alessandro Dani, Maura Mordini e Silvio Pucci per la Toscana, Sandro Notari e Francesca Laura Sigismondi per il Lazio.

Non altrettanto roseo si presenta però il quadro per gli anni a venire. Di nuovo, ricorro a un esempio che deriva dalla mia esperienza personale. Sono parecchi anni ormai che non mi riesce più di convincere coloro che vengono a bussare alla mia porta per avere assegnata una tesi di laurea a indirizzarsi sugli statuti dei comuni di provenienza. Non è troppo difficile comprendere le ragioni di tale assenza di disponibilità degli studenti verso questo tipo di ricerche. La conoscenza del latino è sempre più rara e approssimativa nei giovani che entrano nelle facoltà giuridiche e anche il semplificato latino medievale pare una barriera insormontabile. Soprattutto, però, ad allontanare gli studenti dal tema statutario è la consapevolezza che lavorare su questo genere di testi costa fatica e ancor più tempo e, soprattutto, che tanto tempo e tanta fatica non sarebbero ricompensati più di altri generi di ricerche le quali propongono certamente difficoltà assai minori.

Se la tendenza riguardasse solo la facoltà giuridica abruzzese, la cosa non dovrebbe

---

<sup>65</sup> M. Di Domenico, *Gli statuti antichi di Avezzano. Aspetti giuridico-economici. Trascrizione, traduzione in italiano e commento*, Roma 1996.

preoccupare. Potrebbe infatti dipendere dalla mia scarsa capacità di motivare e valorizzare adeguatamente gli studenti che si dedicano a questo particolare esercizio. Il fatto è, però, che si tratta di una tendenza ben più generale. Una tendenza che, oltretutto, sta rapidamente diffondendosi tra quanti cominciano il dottorato di ricerca in ambito storico-giuridico o hanno da poco raggiunto l'agognato posto di ricercatore e che comunque aspirano a proseguire la carriera nel settore scientifico disciplinare di storia del diritto medievale e moderno.

Per avere un'idea di questo incipiente abbandono e di quanto fosco si presenti perciò il futuro sotto questo profilo, mi è stato sufficiente scorrere la lista delle nuove accessioni di argomento statutario della Biblioteca del Senato, relative al periodo che va dal 2005 alla metà del 2016 (è il materiale destinato a integrare il prossimo volume della *Bibliografia statutaria*). Ringrazio per questo Alessandra Casamassima che, con la gentilezza che sempre la contraddistingue, ha voluto mettere a mia disposizione questo materiale.

Mi limito qui a sottolineare un unico dato che subito salta agli occhi ed è la brusca riduzione del numero di edizioni di statuti verificatasi negli ultimi dieci anni. Se nei cinque anni tra il 2005 e il 2009 il numero era ancora alto con 115 pubblicazioni di questo tipo (e con una media di 23 titoli all'anno), nei successivi sei anni – dal 2010 al 2015 – il numero scende a 56, cioè a meno della metà (con una media annua di 9,2 pubblicazioni all'anno). Si aggiunga che tra coloro che comunque hanno pubblicato edizioni di statuti in questi ultimi anni, il numero dei 'giovani' storici del diritto si ferma a due o tre.

Un simile, repentino abbandono della materia statutaria anche da parte di coloro che hanno comunque già scelto di dedicarsi alla ricerca storico giuridica ha, credo, come principale motivazione quella stessa che tiene lontani gli studenti dal lavorare a tesi di laurea sugli statuti. In sede di valutazione simili ricerche sono apprezzate esattamente come altre assai meno dispendiose e complesse. E dato il peso che hanno oggi assunto le procedure di valutazione, è difficile dar torto ai giovani storici del diritto per i quali – è evidente – *il gioco non vale la candela*.

Se si vuole che il contributo degli storici del diritto all'edizione e allo studio degli statuti non venga definitivamente meno, se si vuole, insomma, che un'importante tradizione di studi prosegua, occorre riflettere su questo aspetto e occorre farlo in fretta.